

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2526)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARTIOLI, ARFÈ, TEDESCHI Franco e MEDICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1976

Norme per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale dipendente degli ospedali pubblici, già in servizio presso case di cura private

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'applicazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alcune Regioni hanno proceduto, programmando l'attività ospedaliera, alla costituzione di nuovi enti ospedalieri in zone prive di ospedali pubblici ove operavano case di cura private, con l'intento di trasformare le medesime in ospedali alle dipendenze dei nuovi enti.

Al fine di poter garantire in questi casi la continuità dei servizi da parte del personale sanitario ed amministrativo, cosa non sempre possibile trattandosi in genere di zone lontane dai grandi centri abitati, nonché di garantire i livelli occupazionali, le Regioni interessate si apprestano con loro provvedimenti a determinare il trasferimento di detto personale, dalle case di cura private, alle dipendenze dell'ente ospedaliero.

Poichè non vi è univocità di interpretazione sulla potestà legislativa regionale a risolvere gli aspetti previdenziali conseguen-

ti al trasferimento del personale suaccennato, si rende necessario un provvedimento nazionale, oggetto del presente disegno di legge.

Si tratta in sostanza di assimilare il personale proveniente dalle case di cura private che passano alle dipendenze degli enti ospedalieri, ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, a quello indicato dagli articoli 1 e 2 della legge 14 giugno 1974, n. 303.

Al fine di contenere il fenomeno nei limiti circoscritti e dettati da circostanze specifiche scaturenti dai piani regionali ospedalieri, si propone che il provvedimento sia limitato ai casi in essere alla data dell'entrata in vigore della legge che si propone.

Per le ragioni sopraesposte, i proponenti confidano in una sollecita approvazione da parte degli onorevoli senatori dell'articolo unico del disegno di legge, cui questa relazione si accompagna.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il personale sanitario di assistenza medica ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, d'ordine e subalterno che, a seguito di provvedimento regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia passato dalle dipendenze di casa di cura privata alle dipendenze di enti ospedalieri, è equiparato, ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, a quello previsto dagli articoli 1, primo, secondo e terzo comma e 2, primo e secondo comma, della legge 14 giugno 1974, n. 303.